

**SISTEMA REGIONALE DI PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO E IDRAULICO A
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE CAMPANIA

E

L'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI

E

LA FEDERAZIONE REGIONALE ORDINE DEGLI INGEGNERI

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 09 agosto 2011 è stata approvata la ripartizione programmatica delle risorse residuali dell'obiettivo operativo 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" - obiettivo specifico 1.b - Asse 1 del POR Campania – FESR 2007÷2013, che, in coerenza con gli intenti programmatici della priorità Ambiente del QSN 2007÷2013, si prefigge il conseguimento di un efficiente sistema di prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale (frane, alluvioni, sismi ed eruzioni) e antropica, attraverso la messa in sicurezza dei territori più esposti, il miglioramento statico e funzionale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico, la promozione della difesa del suolo nella salvaguardia della biodiversità e la riduzione del fenomeno di erosione delle coste;
- Che, nell'ambito della suddetta ripartizione programmatica, con riferimento alle attività in cui si articola l'obiettivo operativo 1.6 e ai criteri di selezione delle operazioni ammissibili al cofinanziamento con i fondi del FESR 2007÷2013, sono stati individuati gli interventi da finanziare, al fine della realizzazione di un efficace ed efficiente sistema di prevenzione dei rischi, anche attraverso operazioni di carattere non strutturale, quali l'adozione dei piani di protezione civile, supportati da azioni di monitoraggio del territorio, funzionali alla salvaguardia delle popolazioni esposte ai rischi naturali (idrogeologico, sismico, vulcanico);
- Che, in particolare, all'adozione delle azioni di monitoraggio da considerare determinanti per il buon esito delle misure operative, previste dalla pianificazione di emergenza e finalizzate alla prevenzione e mitigazione, in tempo reale, del danno indotto da eventi calamitosi, è anche preposto il sistema dei presidi territoriali idrogeologici e idraulici, inteso quale supporto tecnico imprescindibile alle autorità di protezione civile, in relazione all'assunzione delle decisioni dirette ad assicurare la tutela e la messa in sicurezza della popolazione esposta al rischio;

PRESO ATTO:

- Che, in ordine all'esigenza di assicurare l'efficace realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e idraulici, a supporto della pianificazione di emergenza, l'Assessore delegato alla Protezione Civile, ha costituito un apposito gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis), dei Settori

regionali “Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio” e “Difesa Suolo”, della Federazione Regionale degli Ingegneri e dell’Ordine Regionale dei Geologi, con l’incarico di predisporre, sulla base degli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 434 del 09 agosto 2011, un elaborato progettuale per la definizione degli aspetti metodologici, tecnici e finanziari, presupposti alla realizzazione delle attività necessarie alla costituzione del sistema;

- Che il Gruppo di lavoro ha predisposto il predetto elaborato progettuale, nel quale, fra l’altro, sono riportati i criteri utilizzati per la definizione delle scelte effettuate, la metodologia da seguire per la realizzazione delle fasi e gli elementi tecnici, operativi e finanziari connessi agli obiettivi prefissati;
- Che, in particolare, risultano essere stati individuati, quali soggetti fisici preposti allo svolgimento, a supporto delle autorità locali di protezione civile, delle azioni di monitoraggio e controllo del territorio esposto al rischio idrogeologico e idraulico, unità di elevato livello professionale ed esperienza (Laurea in Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio o in Geologia), con ulteriore formazione e specializzazione nel campo della difesa del suolo, operanti su base volontaria e senza vincolo di subordinazione;
- Che a tali unità – presidi territoriali sono da affidare i compiti di monitoraggio locale delle aree ad elevato rischio idrogeologico finalizzato alla valutazione, diretta e in tempo reale, dell’insorgenza di fenomeni precursori di dissesto potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone, funzionali all’adozione delle misure di coordinamento, comando e controllo previste dalla pianificazione di emergenza;
- Che, ai fini dell’operatività dei presidi territoriali così definiti e dell’univoca individuazione degli aspetti amministrativi e tecnici con i quali regolamentare lo svolgimento delle attività a servizio del sistema regionale e locale di protezione civile, nell’ambito del progetto predisposto dal gruppo di lavoro è stata ravvisata l’opportunità di procedere alla condivisione giuridica, preliminarmente all’avvio delle attività progettuali, delle modalità di impiego dei presidi territoriali con riferimento all’ordinamento vigente in materia di protezione civile;

CONSIDERATO:

- Che gli Ordini e i Collegi professionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l. 225/92, concorrono alle attività di protezione civile;
- Che l’Ordine Regionale dei Geologi e la Federazione Regionale dell’Ordine degli Ingegneri hanno formalizzato in più circostanze la volontà di fornire ogni supporto utile alle attività della protezione civile regionale, assicurando, in varie situazioni emergenziali verificatesi nel territorio regionale, azioni di fattivo sostegno tecnico, scientifico e operativo, nelle fasi di ricognizione e monitoraggio del danno e realizzazione dei primi interventi di contrasto degli effetti e ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture e/o infrastrutture danneggiate;
- Che gli stessi Ordini possono contribuire alla realizzazione del sistema di presidio territoriale idrogeologico e idraulico attraverso la messa a disposizione del personale iscritto, anche previa costituzione di apposite associazioni di volontariato;

RITENUTO:

- Che le specifiche condizioni funzionali di impiego dei presidi da parte delle autorità di protezione civile, con l'avvalimento di prestazioni rese in forma di volontariato e senza vincolo di subordinazione, rendono opportuna la stipula di un apposito protocollo di intesa fra la Regione Campania, nella sua qualità di soggetto titolare del programma di finanziamento e gli Ordini Professionali degli Ingegneri e dei Geologi, nelle loro qualità di soggetti giuridici fornitori delle unità professionali - prestatori di opera;
- Che tale protocollo di intesa debba, fra l'altro, stabilire le norme di impiego del personale appartenente agli Ordini Professionali citati, incaricato delle funzioni di presidio territoriale idrogeologico e idraulico, nel rispetto dei principi legislativi statali e regionali, adottati in materia di utilizzo del volontariato di protezione civile, nonché in conformità a quanto previsto dai vigenti strumenti regionali, provinciali e comunali di pianificazione di protezione civile e agli statuti costitutivi degli stessi Ordini Professionali;

VISTI:

- Lo Statuto della Regione Campania;
- La legge 11 agosto 1991, n. 266: "Legge-quadro sul volontariato";
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225: "*Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile*", e s.m.i.;
- La legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9: "*Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli EE.LL.*";
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*", art. 108;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: "*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*";
- La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 30 settembre 2002, n.5114: "*Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile*";
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Febbraio 2004 e ss.mm.ii. "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 30 giugno 2005, n. 299: "*Il Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile. Ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale*";
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Ottobre 2008: "*Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici*";

ACQUISITO:

- il parere del Settore Consulenza legale e documentazione dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura, rilasciato con nota prot. N. 2013.0197965 del 19/03/2013;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1
Parti stipulanti

Il presente protocollo di intesa viene stipulato tra le parti, come di seguito specificate:

- Regione Campania, di seguito richiamata “Regione”, con sede in Napoli – Via S. Lucia, 81, nella persona del legale rappresentante, Presidente pro-tempore della Giunta Regionale (o un suo delegato)
- Ordine Regionale dei Geologi, con sede in Napoli - Via Stendhal n. 23, rappresentato dal Presidente pro-tempore (o suo delegato);
- Federazione Regionale degli Ingegneri, con sede in Napoli - Via del Chiostro, 9, rappresentato dal Presidente pro-tempore (o suo delegato).

Art. 2
Oggetto e finalità

Il presente protocollo regola i rapporti tra la Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio e gli Ordini Professionali dei Geologi e degli Ingegneri, come al precedente articolo individuati e di seguito richiamati genericamente “Ordini Professionali”, per lo svolgimento delle attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico, fornite dagli iscritti agli Ordini a supporto della gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato in Campania, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299.

Le attività degli iscritti agli Ordini Professionali sono rese a fini di protezione civile, nelle situazioni di pre-emergenza, emergenza e post-emergenza previste dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale e si inquadrano giuridicamente nelle prestazioni del volontariato di cui alla legge quadro n. 266/1991 e del d.p.r. 194/2001, fornite senza vincolo di subordinazione rispetto all'autorità di protezione civile.

Art. 3
Durata

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione tra le parti e potrà essere rinnovato previo consenso espresso delle parti. Ogni modifica del presente protocollo, così come l'eventuale rinnovo avverrà in forma scritta.

Art. 4
Obblighi della Regione Campania

La Regione Campania si obbliga, in relazione all'attuazione del presente protocollo d'intesa, a:

- Assicurare l'attività di alta formazione degli iscritti individuati dagli Ordini Professionali, propedeutica all'operatività degli stessi e che sarà a cura della Scuola di Protezione civile del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

- Mettere a disposizione dei presidianti dati e informazioni necessari allo svolgimento delle attività di competenza e previste dalla pianificazione di protezione civile, nonché mezzi, materiali, dotazioni strumentali e informatiche, ivi compresi i dispositivi di protezione individuali, funzionali allo scopo e in conformità a quanto previsto dal progetto del sistema di presidio territoriale, elaborato dal gruppo di lavoro all'uopo costituito;
- Prevedere, nell'ambito delle attività di formazione programmate dalla Scuola Regionale di protezione civile "E. Calcara", specifici percorsi didattici dedicati all'alta formazione dei presidianti, in conformità a quanto all'uopo previsto dal già richiamato progetto del sistema di presidio territoriale;
- Fornire il supporto necessario all'organizzazione e definizione dell'istruttoria presupposta alla costituzione delle associazioni di volontariato, interne ai due ordini professionali, degli iscritti individuati quali presidianti.

Art. 5

Obblighi degli Ordini Professionali

Gli Ordini Professionali si obbligano, in relazione all'attuazione del presente protocollo d'intesa, a:

- Costituire, ai sensi dell'ordinamento vigente in materia di volontariato di protezione civile (legge quadro n. 266/1991 e d.p.r. 194/2001; legge regionale n.9/1993) e nei termini richiesti dal cronoprogramma del già richiamato progetto, apposite associazioni di volontari presidianti, previa organizzazione, condivisa con il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, delle procedure di selezione e/o individuazione degli iscritti candidati, che, in ogni caso, dovranno basarsi su criteri ispirati a principi di trasparenza e par condicio, come, ad es., un avviso pubblico che preveda l'acquisizione dei curricula degli aspiranti;
- Programmare, d'intesa con il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, specifici e periodici percorsi formativi degli iscritti alle associazioni costituite, nonché opportune verifiche in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'effettiva ed efficace operatività delle stesse associazioni;
- Assicurare, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa vigente in materia, ogni supporto al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, in ordine alla condivisione di dati e/o informazioni aggiornate sulla pronta disponibilità e reperibilità delle associazioni costituite, nonché sugli aspetti assicurativi di legge.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle attività di presidio territoriale

Le attività di presidio territoriale svolte dagli iscritti agli ordini professionali, appartenenti alle associazioni di volontariato costituite, saranno rese previa attivazione da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, che provvederà a definire con gli ordini professionali le modalità e la tempistica di attivazione, sulla base delle ravvisate esigenze scaturenti dalla gestione delle situazioni emergenziali attese e/o in atto e degli strumenti di pianificazione, anche locale, di riferimento.

L'attività di presidio territoriale resa dai presidi, che si svolgerà con i mezzi messi a disposizione dalla Regione, sarà coordinata dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio o da altro soggetto istituzionale, all'uopo incaricato dallo stesso Settore e le modalità operative di svolgimento dell'attività saranno stabilite dal predetto Settore, in dipendenza della

valutazione effettuata in relazione allo stato di allertamento vigente sul territorio regionale e dell'eventuale vigenza di pianificazioni locali di emergenza.

La cessazione delle attività di presidio sarà disposta dal Settore, che indicherà le modalità e la tempistica di eventuali ulteriori azioni di post-emergenza richieste ai presidiati.

Art. 7 – Contratti attuativi

Per l'attuazione del presente protocollo di intesa, saranno stipulati appositi accordi e/o contratti attuativi mediante i quali, fra l'altro, saranno stabiliti:

- termini e modalità per il rimborso ai presidiati delle spese documentate, sostenute in relazione all'attività di presidio, nei termini e con le modalità previsti per le associazioni di volontariato e disciplinati dall'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e s.m.i, nonché di quelle a carico delle associazioni (assicurazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione nei registri, nazionali e/o regionali, delle associazioni, previsti dal vigente ordinamento);
- eventuale estendibilità del protocollo a Province e Comuni, che potranno stipulare specifici atti convenzionali con gli stessi Ordini Professionali, per le medesime finalità.

Art. 8

Controversie

Per ogni controversia, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Napoli, _____

Per la Regione Campania

Per l'Ordine Regionale dei Geologi

Per la Federazione Regionale degli Ingegneri